



COMUNE DI MARTINA FRANCA

Provincia di TARANTO

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO
AL SISTEMA INTEGRATO LOCALE
DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI
DELL'AMBITO TERRITORIALE
MARTINA FRANCA-CRISPIANO
E LA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI
AL COSTO DELLE PRESTAZIONI**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
N° 23 del 15/02/2018**

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di accesso ai servizi ed alle prestazioni previste dal Piano Sociale di Zona dell'Ambito territoriale TA 5 costituito dai Comuni di Martina Franca e Crispiano.
2. Le norme del presente Regolamento saranno applicate dai Comuni dell'Ambito, previa adozione da parte dei competenti organi e si intendono estese sia ai servizi a valenza di Ambito sia ai servizi/interventi/prestazioni erogati dai singoli Comuni, secondo criteri di pubblicità, economicità, efficienza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

Art. 2 - Finalità ed obiettivi

Gli interventi ed i servizi sono finalizzati, nei limiti del possibile, a rimuovere le cause che hanno determinato l'intervento socio assistenziale e devono essere ordinati al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) Rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini a usufruire dei servizi, delle prestazioni sociali e delle strutture;
- b) Prevenire e rimuovere le cause di ordine economico e sociale che possono ingenerare situazioni di bisogno e di emarginazione;
- c) Favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico, lavorativo delle persone disabili, emarginate o a rischio di emarginazione;
- d) Favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio-assistenziali con quelli sanitari e del sistema scolastico e formativo, anche in collaborazione con i soggetti privati, del privato sociale e le organizzazioni di solidarietà territoriali;
- e) Promuovere le reti di solidarietà del territorio;
- f) Agire a sostegno della famiglia e dell'individuo, perseguendo l'obiettivo della permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale, secondo i principi della domiciliarità degli interventi.

Art. 3 - Riferimenti normativi

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa specifica vigente in materia. In particolare, il quadro normativo di riferimento è rappresentato da:

- Titolo V della Costituzione
- Legge n.241/1990 e ss.mm.ii.
- Legge n. 328/2000
- Decreto legislativo 31 marzo 1998 n.109 come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130
- Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 ed in particolare art. 128
- D.P.C.M. 7 MAGGIO 1999 N. 221 come modificato dal D.P.C.M. 4 APRILE 2001 N.242
- Legge Regionale n.19/2006
- Regolamento regionale n. 4/2007 - attuativo della L.R. 19/2006 - e ss.mm.ii.

Art. 4 - Concetto di Prestazione sociale agevolata

- 1 Per prestazioni e servizi sociali si intendono i trasferimenti in denaro, i servizi e le attività di carattere sociale, erogati anche nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza a carattere sociosanitario (*Atto di indirizzo e coordinamento sull'integrazione sociosanitaria del febbraio 2001 DPCM del 29 novembre 2001 “ definizione dei livelli essenziali di Assistenza – Allegato C)* che sono corrisposti alle persone da parte delle Amministrazioni

pubbliche, con le diverse forme di gestione e modalità organizzative consentite, in risposta a specifiche situazioni di bisogno sociale e di cura.

- 2 In particolare, nel concetto di “prestazioni sociali agevolate” rientrano tutte quelle prestazioni sociali che vengono erogate al richiedente sulla base della situazione economica e non destinate alla generalità dei soggetti. I servizi a domanda individuale sono quelli che si attivano su richiesta dell'interessato.
- 3 I servizi e le prestazioni sono garantiti nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Ambito e dei singoli Comuni.

Art. 5 Destinatari

Il sistema di servizi e prestazioni di cui al presente Regolamento ha carattere di universalità ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Hanno diritto di accesso agli interventi ed al sistema integrato dei servizi sociali, con criteri e modalità omogenee e con pari opportunità, tutti i cittadini e le famiglie residenti del territorio dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ta 5, nei limiti e con le modalità definiti nella legge regionale che disciplina il sistema integrato dei servizi sociali, nel suo regolamento attuativo nonché nel presente regolamento unico di Ambito che ne disciplina l'accesso con carattere di omogeneità nel territorio di riferimento.

Ciascun Comune dell'Ambito garantisce, per ciascuna situazione, esaustiva istruttoria endoprocedimentale tesa a favorire le decisioni degli Uffici competenti – Ufficio di Piano o Uffici comunali - nonché per regolamentare la priorità di accesso ai servizi ai soggetti in condizione di fragilità, ai soggetti con limitata capacità di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico, psichico o sensoriale, ai soggetti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, ai minori degli anni 14 ed agli anziani ultrasessantacinquenni soli e non autosufficienti.

L'accesso ai servizi di pronto intervento sociale e di pronta accoglienza per situazioni di emergenza sono destinati a coloro che si trovano in stato di bisogno ed hanno carattere di gratuità. Tali interventi sono rivolti anche agli stranieri e agli apolidi residenti nel territorio dei Comuni dell'Ambito Territoriale, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

Tutte le persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio dei Comuni dell'Ambito hanno comunque diritto agli interventi urgenti e indifferibili, alle condizioni e con i limiti previsti dalla normativa vigente nazionale e regionale anche per quanto riguarda le azioni di rivalsa nei confronti del Comune di residenza.

L'accesso ai servizi è disposto previa valutazione del bisogno da parte dell'organo competente e sulla base dell'analisi del disagio sociale, della coerenza del bisogno emerso, della valutazione della situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare e previo accertamento formale delle risorse disponibili presso l'Ente di committenza.

Art. 6 – Individuazione del nucleo familiare

- 1 Ai fini del presente regolamento, il nucleo familiare è composto dal beneficiario della prestazione sociale, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n.223 e dai soggetti considerati a carico del richiedente ai fini IRPEF, anche se non conviventi.
- 2 Per i soggetti collocati in strutture residenziali il nucleo familiare è quello nel quale i soggetti erano inseriti prima dell'istituzionalizzazione. In caso di beneficiario minore, il nucleo è integrato dal genitore che l'abbia riconosciuto ove non residente con il minore. E' fatto salvo l'accertamento dell'estraneità dei rapporti affettivi ed economici da parte dell'autorità giudiziaria o dell'autorità pubblica competente in materia di servizi sociali.

Art. 7 – Valutazione della situazione economica e determinazione dell'ISEE

- 1 Per l'accesso alle prestazioni e ai servizi di natura sociale e sociosanitaria erogati nell'Ambito Territoriale Ta 5, fatte salve le eccezioni di cui ai punti seguenti, l'ISEE in corso di validità, come disciplinato dal DPCM n.159/2013, costituisce, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale n.4/2007 come modificato dalla L.R. 11/2015:
 - requisito di accesso ai contributi economici e titolo per l'acquisto di servizi
 - criterio per la compartecipazione al costo delle prestazioni.
- 2 In aggiunta, nel solo caso di disabili adulti e anziani non autosufficienti costituisce requisito di accesso e titolo per l'acquisto di servizi l'*ISEE Ristretto* in corso di validità (anche individuale, esclusivamente ove ricorrano le condizioni di cui al co.1 e 2, art.6 del DPCM 159/2013 e s.m.i.);
- 3 Per i servizi residenziali a ciclo continuativo i Comuni provvedono ad integrare la retta di ricovero nei casi in cui il beneficiario, ovvero i parenti tenuti agli obblighi (art. 433 del C. C.) non riesca a far fronte al pagamento e comunque nel rispetto degli equilibri di bilancio.
- 4 La compartecipazione del Comune al costo dei servizi residenziali (a ciclo continuativo) per **utenti non autosufficienti** è determinata al netto delle indennità percepite dal richiedente che concorrono, in via prioritaria, al pagamento della retta.
- 5 Per le prestazioni agevolate di natura socio e/o sanitaria diverse da quelle residenziali e semiresidenziali per persone maggiorenni, l'ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare, secondo le regole di cui all'art. 3 del DPCM 5/12/2013 n. 159 e ss.mm.ii.
- 6 Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo per persone non assistibili a domicilio, ove l'integrazione risultasse onerosa per l'Amministrazione Comunale/l'Ambito per più di 1/3 rispetto alla retta, deve essere presentato un ISEE integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi. La componente non è calcolata: 1) quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3 del DPCM 5/12/2013 n. 159 e ss.mm.ii.; 2) quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici.
Le donazioni di cespiti, parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta delle prestazioni, continuano a essere valorizzate nel patrimonio del donante. Allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio del donante le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di cui al periodo precedente, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile.

TITOLO II ACCESSO AI SERVIZI

Art 8 - Modalità di accesso al sistema integrato di servizi

- 1 L'accesso al sistema integrato dei servizi è garantito gratuitamente attraverso il Segretariato Sociale/Sportello di cittadinanza, mediante procedure di semplificazione degli interventi, unicità del trattamento dei dati, trasparenza, pari opportunità e attività di informazione, ascolto e orientamento dei cittadini sull'utilizzo degli interventi e servizi del sistema locale.
- 2 Il Segretariato Sociale, istituito in ogni Comune dell'Ambito secondo le modalità esplicitate nel Piano Sociale di Zona, rappresenta il punto di riferimento del cittadino per l'orientamento e l'accesso al sistema dei servizi e delle prestazioni sociali del territorio.
- 3 L'Ambito predispone ed aggiorna periodicamente la Carta dei Servizi con la quale informa i cittadini delle prestazioni di cui possono usufruire, dei requisiti per l'accesso e delle modalità di erogazione degli stessi.

Art. 9 – Richiesta di intervento sociale

- 1 Il cittadino, i suoi familiari o chiunque ne abbia la responsabilità ai sensi di legge, inoltra richiesta di intervento presso il Segretariato Sociale del proprio Comune di residenza, compilando apposito modello di istanza, ove previsto. L'erogazione dell'intervento o del servizio è subordinato all'accettazione da parte del richiedente di eventuali altri interventi assistenziali proposti dai competenti servizi sociali per rimuovere lo stato di bisogno.
- 2 Le agevolazioni saranno concesse con provvedimento del Responsabile del servizio, previo accertamento delle condizioni previste dal presente regolamento ovvero dei requisiti specifici previsti.

Art. 10 - Modalità di accesso al sistema integrato di servizi socio sanitari a gestione compartecipata (domiciliari, residenziali e semiresidenziali)

- 1 L'accesso al sistema integrato di servizi socio sanitari a gestione compartecipata è garantito gratuitamente attraverso la Porta Unica di Accesso (PUA) con sede presso il Distretto Socio Sanitario n. 5 ASL TA, funzionalmente collegata con il Servizio Sociale dell'Ambito, dove è impegnato personale del servizio sociale professionale del Distretto Socio Sanitario e dell'Ambito.
- 2 L'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), istituita presso il Distretto Socio Sanitario n. 5 ASL TA, è una équipe multidisciplinare in grado di valutare le esigenze dei cittadini con bisogni socio-sanitari complessi, che costituisce a livello distrettuale il filtro per l'accesso al sistema dei servizi socio-sanitari di natura domiciliare, semiresidenziale e residenziale a gestione integrata e partecipata.

Art. 11– Richiesta di attivazione servizi socio-sanitari

- 1 L'accesso ai servizi socio-sanitari complessi, per i quali è prevista l'attivazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale, avviene tramite compilazione di apposita istanza da parte dell'interessato (o suo familiare) o da parte del Medico di Medicina Generale (o specialista Asl) che ha in carico l'interessato, da presentare alla PUA - Porta Unica di Accesso distrettuale, corredata della documentazione prevista. Completata l'istruttoria, la PUA provvede alla trasmissione dell'istanza all'UVM per le valutazioni del caso.
- 2 L'Unità di Valutazione Multidimensionale, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, verifica la presenza delle condizioni sanitarie, socio-economiche, abitative e familiari di ammissibilità ad un percorso di cura e assistenza; elabora il Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI), condiviso con l'utente e con il nucleo familiare e da essi sottoscritto, ne verifica e aggiorna costantemente l'andamento e procede alla dimissione concordata.
- 3 Nell'elaborazione del Progetto Assistenziale Individualizzato, l'UVM assicura un uso ponderato delle risorse grazie ad una visione longitudinale nel tempo, orientata alla pianificazione complessiva degli interventi. Al fine di garantire in tempi certi la più idonea risposta alle richieste di accesso al sistema integrato dei servizi, la UVM conclude gli adempimenti di competenza entro 20 giorni dalla segnalazione del caso.
- 4 Per i casi di comprovata ed urgente necessità, è consentito l'immediato accesso alle prestazioni sociosanitarie di natura domiciliare, semiresidenziale e residenziale a gestione integrata e compartecipata, su motivata proposta del MMG, o del medico della U.O. ospedaliera in caso di dimissioni protette, da trasmettersi all'UVM.

Art.12 Istruttoria della domanda

Pena l'improcedibilità del procedimento di ammissione, la domanda di intervento deve essere corredata da tutte le informazioni, i dati e la documentazione prevista.

Le domande vengono trattate ed istruite, in ordine cronologico di arrivo, compatibilmente con le risorse disponibili.

Il Servizio sociale professionale competente per area di intervento, ove necessario, provvede ad integrare la pratica con le informazioni fornite dagli interessati o in possesso di altri uffici, allo scopo di inquadrare nel modo più completo la situazione di bisogno del richiedente.

Sono escluse dalla presentazione della documentazione relativa alla situazione economica le famiglie affidatarie, per le quali il sostegno economico ha valore di incentivo e di riconoscimento dell'utilità sociale del loro impegno di cura.

Qualora necessario, il servizio sociale professionale provvede ad effettuare visite domiciliari e redige una relazione di valutazione, eventualmente corredata dal progetto di intervento concordato con l'interessato, finalizzato a realizzare le migliori condizioni per il soddisfacimento del bisogno accertato e per l'erogazione delle prestazioni ritenute più idonee. Nella definizione e realizzazione del progetto di intervento possono essere coinvolti altri servizi sociali o sociosanitari ritenuti funzionali alla presa in carico ovvero altri soggetti disponibili alla collaborazione.

Nel caso in cui le domande fossero superiori all'offerta di servizi e tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili, viene compilata relativa lista di attesa per ciascuna tipologia di intervento in ordine cronologico ed applicazione di eventuale graduatoria sulla base della valutazione della fragilità socio-economica complessiva del nucleo familiare

Ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., l'interessato viene informato dal servizio competente dell'avvio del procedimento, della persona responsabile dello stesso e dell'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

Art. 13 Valutazione della domanda e concessione del beneficio

Il Responsabile del servizio competente adotta i provvedimenti amministrativi relativi agli interventi e servizi da attuare in ordine alla richiesta.

Nel caso in cui non sia presentata la documentazione richiesta o la stessa sia incompleta, il Responsabile del servizio comunicherà il termine di scadenza per produrre la documentazione. In caso di mancato rispetto dei termini indicati, il Responsabile del servizio attribuirà al richiedente la quota massima di compartecipazione al servizio secondo le tariffe in vigore o l'esclusione dal beneficio economico.

La determinazione del Responsabile deve contenere.

- 1 In caso di accoglimento, l'indicazione della prestazione, l'ammontare e la durata degli interventi nonché l'eventuale compartecipazione dell'utente al costo del servizio;
- 2 In caso di non accoglimento, le motivazioni del diniego con l'indicazione del termine e delle modalità per la presentazione del reclamo, come definite nell'art.21 del presente regolamento.

Il provvedimento è comunicato per iscritto agli interessati entro 30 gg. dall'avvenuta presentazione della domanda.

Per gli interventi ad alta integrazione sociosanitaria, il verbale dell'Unità di Valutazione Multidimensionale con relativo Progetto Assistenziale Individualizzato, sono trasmessi al Responsabile dell'Ufficio di Piano/Settore Servizi Sociali del Comune di riferimento per i relativi eventuali provvedimenti (impegno, autorizzazione, altri atti amministrativi di competenza) o la presa d'atto di inserimento a totale carico dell'utente/suo familiare.

Nessuna proposta di intervento, espressa dal servizio sociale competente per area e/o dall'UVM, comportante potenziali effetti diretti o indiretti sul patrimonio e sul bilancio dell'Ente di committenza, può avere efficacia se risulti priva di del provvedimento amministrativo adottato dal Dirigente competente (Ufficio di Piano/Settore Servizi Sociali Comune di riferimento) salvo

che l'utente o suo familiare esprima per iscritto di far fronte totalmente alle spese relative alla quota sociale.

Inserimenti non espressamente autorizzati dall'organo competente si considerano a totale carico dell'utente, del nucleo familiare e dei soggetti obbligati, in solido con la struttura che secondo l'ordinaria diligenza non ha provveduto ad accertare la validità della presa in carico a spese, anche parziale, dell'ente pubblico di riferimento. In caso di comportamento della struttura difforme dall'ordinaria diligenza, il Dirigente competente (Ufficio di Piano/Settore Servizi Sociali del Comune di riferimento) sono legittimati a resistere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in ogni sede.

Art.14 Controlli

Per ogni tipo di intervento, prestazione, contributo, gli Uffici interessati si riservano di effettuare controlli sull'ISEE presentato dall'interessato e/o dai soggetti obbligati ai sensi dell'art.433 del codice civile, verifiche sul tenore di vita, indagini e/o controlli con qualsiasi mezzo a disposizione, anche tramite richiesta di controllo da parte degli organi competenti del Ministero delle Finanze.

La non veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati annulla in automatico la richiesta di intervento ovvero la presentazione erogata autorizzando l'azione di rivalsa.

Art. 15 Recupero crediti

Saranno intrapresi atti esecutivi o conservativi relativi ai beni delle persone morose, tenute al pagamento totale o parziale delle prestazioni sociali agevolate, ovvero che abbiano usufruito indebitamente delle stesse ai sensi del Codice Civile.

In caso di morosità e/o inadempienza, saranno adottate le necessarie misure, comprese quelle giudiziali, nei confronti dei debitori o degli eredi, nonché delle persone tenute agli alimenti ai sensi dell'art.433 del codice civile.

TITOLO III CRITERI DI ACCESSO E COMPARTECIPAZIONE

Art. 16 – Partecipazione alla spesa da parte dell'utente e delle persone obbligate

1. Fatta eccezione per i servizi residenziali a ciclo continuativo, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli, per la determinazione al costo delle prestazioni sociali, **in linea generale** si osservano i seguenti criteri:

- a. È esentato dalla compartecipazione il soggetto che abbia una situazione economica al di sotto della soglia ISEE pari o inferiore ad € 2.000,00
- b. E' tenuto a corrispondere per intero il costo della prestazione il soggetto che abbia una situazione economica valutata secondo l'ISEE al di sopra di 15.000,00
- c. Il soggetto che abbia una situazione economica valutata con un ISEE compreso tra le soglie di cui punti precedenti a) e b) è tenuto a corrispondere una quota agevolata di compartecipazione determinata in percentuale rispetto al costo unitario della prestazione, strettamente correlata alla propria situazione economica e calcolata sulla base della seguenti fasce di accesso:

FASCIA VALORE ISEE	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE
Da 0,00,00 a 2.000,00	Esente da compartecipazione
Da 2001,00 a 5.000,00	10%
Da 5.001,00 a 7.500,00	20%

Da 7.5001,00 a 10.000,00	30%
Da 10.001,00 a 12.500,00	40%
Da 12.501,00 a 15.000,00	60%
Oltre 15.001,00	Pagamento totale della prestazione

2. Eventuali riparametrazioni delle soglie di cui al comma 1. saranno adottate previa specifica concertazione con le parti sociali. Sono comunque fatte salve soglie diverse per specifici interventi appositamente disciplinati e regolamentati, individuate in base alla tipologia del servizio ed alle risorse economiche disponibili.

3. Le somme rivenienti dalla compartecipazione al costo dei servizi dai cittadini utenti sono introitate e si aggiungono alle somme che il Piano di Zona / il Comune di riferimento prevede per i medesimi servizi.

Art.17 Partecipazione alla spesa per servizi semiresidenziali e servizi domiciliari per persone con disabilità e anziani non autosufficienti

- 1) Per la misura della compartecipazione alla spesa per la fruizione di servizi a ciclo diurno semiresidenziali per persone con disabilità e anziani non autosufficienti (artt. 60 – 60 ter – 68 – 105 – 106 Regolamento Regionale n. 4/2007) , relativamente alla sola quota sociale di spesa della tariffa di riferimento del servizio, si fa espresso richiamo e si intende applicabile anche ai servizi erogati con fondi del Piano di Zona ovvero con fondi di bilancio dei Comuni dell’Ambito la disciplina stabilita nell’Avviso Pubblico Regionale rivolto a nuclei familiari per la domanda di Buoni Servizio – Avviso n.1/2017 - per l’accesso ai servizi di cui al Catalogo telematico dell’offerta -

FASCE DI VALORE ISEE* *Sempre ISEE ORDINARIO se l'utente accede ai servizi socioassistenziali (artt.68 -105-106) Se l'utente accede ai servizi socio-sanitari (artt.60,60ter) in base al valore ISEE RISTRETTO	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEL BENEFICIARIO
- € 0,00 a 2.000,00 - da € 2.001,00 a 5.000,00 - da € 5.001,00 a € 10.000,00 - da € 10.0001,00 a € 15.000,00 - da € 15.001,00 a 20.000,00 - da € 20.001,00 a € 25.000,00 - da € 25.001,00 a € 30.000,00 - da € 30.001,00 a € 35.000,00 - da € 35.001,00 a € 40.000,00	- € 50,00 (franchigia fissa) - € 50,00 + 10% della restante quota sociale della tariffa - € 50,00 + 20% della restante quota sociale della tariffa - € 50,00 + 30% della restante quota sociale della tariffa - € 50,00 + 40% della restante quota sociale della tariffa - € 50,00 + 50% della restante quota sociale della tariffa - € 50,00 + 60% della restante quota sociale della tariffa - € 50,00 + 70% della restante quota sociale della tariffa - € 50,00 + 80% della restante quota sociale della tariffa

- 2) Per la misura della compartecipazione alla spesa per la fruizione di servizi domiciliari per persone con disabilità e anziani non autosufficienti: S.A.D.(art. 87 Regolamento

Regionale n. 4/2007) e A.D.I. (art. 88 Regolamento Regionale n. 4/2007), relativamente alla sola quota sociale di spesa della tariffa di riferimento del servizio, si fa espresso richiamo e si intende applicabile anche ai servizi erogati con fondi del Piano di Zona ovvero con fondi di bilancio dei Comuni dell'Ambito, la disciplina stabilita nell'Avviso Pubblico Regionale rivolto a nuclei familiari per la domanda di Buoni Servizio – Avviso n.1/2017 - per l'accesso ai servizi di cui al Catalogo telematico dell'offerta:

FASCE DI VALORE ISEE* Sempre ISEE ORDINARIO se l'utente accede ai servizi socioassistenziali (art.87). Se l'utente accede ai servizi socio- sanitari (art.88) in base al valore ISEE RISTRETTO	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEL BENEFICIARIO
- € 0,00 a € 2.000,00 - da € 2.001,00 a € 5.000,00 - da € 5.001,00 a € 10.000,00 - da € 10.001,00 a € 15.000,00 - da € 15.001,00 a € 20.000,00 - da € 20.001,00 a € 25.000,00 - da € 25.001,00 a € 30.000,00 - da € 30.001,00 a € 35.000,00 - da € 35.001,00 a € 40.000,00	- esente da compartecipazione - 10% della quota sociale della tariffa - 20 % della quota sociale della tariffa - 30 % della quota sociale della tariffa - 40 % della quota sociale della tariffa - 50% della quota sociale della tariffa - 60% della quota sociale della tariffa - 70% della quota sociale della tariffa - 80% della quota sociale della tariffa

Per la determinazione della quota di compartecipazione a carico del nucleo familiare, in caso di prestazioni sociali agevolate rivolte a persone minori di anni 18, la quota di compartecipazione sarà calcolata in base del valore dell'ISEE ORDINARIO (calcolato ai sensi dell'art.7 del DPCM 159 del 5 dicembre 2013)

L'utente che non richieda espressamente l'applicazione dell'agevolazione o che non presenti l'ISEE è tenuto al pagamento dell'intera quota di compartecipazione

Ai fini della eventuale valutazione di priorità per l'ammissione ai servizi di cui al presente articolo, potrà essere determinato un ordine decrescente sulla base del punteggio di valutazione della fragilità socio-economica complessiva del nucleo familiare conseguito sulla base dei criteri di priorità di seguito descritti:

1. Condizione economica del nucleo familiare (solo ISEE ORDINARIO) max pt.70	
Il punteggio massimo di punti 70 si attribuisce a ISEE ORDINARIO pari a "0". Per gli altri valori di ISEE ORDINARIO fino a € 40.000,00 si applica la seguente formula per l'attribuzione del relativo punteggio: $70 - (\text{VALORE ISEE ORDINARIO} / 571,428) = \text{punteggio}$ (arrotondato alla 3 ^a cifra decimale)	
2. Carichi familiari (come da nucleo familiare dichiarato nella corrispondente DSU) max pt.30	
Nucleo familiare composto da una sola persona	Pt. 30
Nucleo familiare composto da 2 componenti (incluso beneficiario)	Pt. 10
Nucleo familiare composto da 3 componenti (incluso beneficiario)	Pt. 20
Nucleo familiare composto da 4 componenti (incluso beneficiario)	Pt. 25
Nucleo familiare composto da 5 componenti (incluso beneficiario)	Pt.30

Art.18 Decorrenza delle prestazioni

Le prestazioni assistenziali devono essere preventivamente autorizzate dall'Ambito o dal Comune di residenza e decorrono generalmente dal primo giorno del mese successivo rispetto alla data prevista dai singoli atti autorizzativi. Non è consentita la retroattività dell'autorizzazione rispetto alla data di presentazione della domanda.

Sono ammesse eccezioni, su proposta motivata del servizio sociale, per le situazioni aventi carattere di urgenza e indifferibilità.

Nel caso di modificazioni delle condizioni socio-economiche familiari, i richiedenti stessi sono tenuti a comunicare tempestivamente il nuovo calcolo della compartecipazione.

Tutte le prestazioni sono soggette a verifica dei risultati alla loro scadenza o comunque periodicamente se a carattere continuativo

Art. 19 Disciplinari e procedure specifiche per l'accesso ai servizi/interventi

Ai servizi, agli interventi, alle prestazioni sociali agevolate si accede mediante le procedure previste dal presente regolamento, salvo quanto contemplato da eventuali disciplinari e specifiche procedure e/o criteri per la compartecipazione adottati dal Coordinamento Istituzionale.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui gli uffici preposti vengano a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento, sarà trattata nel rispetto scrupoloso del D.Lgs. 196/2003.

È ammessa la comunicazione dei dati personali ad altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazioni sociali, previo consenso espresso dell'interessato.

Art. 21 Reclami

Eventuali reclami vanno indirizzati all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza che, in caso di servizi a valenza di Ambito, provvederà a trasmetterli al Responsabile Ufficio di Piano. L'ufficio competente provvederà a successiva risposta all'interessato entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo.

Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni delle normative nazionali e regionali in materia

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.